

ATTO
N. 692 DEL 15/12/2025

OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA SP1, AL KM 4+400,
SUL CAVO DUGARA SCALOPPIA IN COMUNE DI BRESCELLO (RE) - ACCORDO
QUADRO PONTI - AFFIDAMENTO N. 21.
ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DI SUBAPPALTO.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte sulla SP1, al KM 4+400, sul Cavo Dugara Scaloppia in Comune di Brescello (RE) – Accordo Quadro Ponti – Affidamento n. 21, il Consorzio Corma, P.IVA 00697560357, con sede a Castelnovo Ne' Monti (RE) in Via E. Bagnoli n. 10/3, in qualità di impresa appaltatrice mandataria, trasmetteva all'Ufficio Esecuzione amministrativa degli appalti della Provincia di Reggio Emilia, in data 19/11/2025 (prot. N. 35613 del 19/11/2025), richiesta di subappalto in favore del Consorzio Betan, C.F./P.IVA 03008530358, con sede legale a Rolo (RE) in Via Campogrande n. 40, avente ad oggetto lavori di posa di armature metalliche;

Rilevato che:

- il chiarimento dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, giusta determinazione n. 7 del 2003, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla fornitura ed alla posa in opera delle barre presagomate di acciaio, necessarie per la realizzazione delle opere in calcestruzzo armato.
- l'incidenza della manodopera per questa tipologia di lavorazione è sempre inferiore al 50%, e che pertanto ricorrono i presupposti di legge di cui all'art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016, per configurare correttamente tale attività come sub-contratto e non subappalto, come anche chiarito dall'autorità di Vigilanza con il parere di cui al punto precedente;
- Il RUP dopo tali verifiche, ha disposto che tale richiesta era da annullarsi in quanto non conforme alle disposizioni normative ed ai pareri rilasciati in merito;
- in data 11/12/2025 con prot. n. 37744 del 11/12/2025 è pervenuta comunicazione di subaffidamento per la fornitura con posa di armature metalliche senza che la ditta abbia nel termine di 15 giorni provveduto ad annullare l'originaria richiesta di subappalto;

Dato atto che:

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 L. n. 241/1990 e dell'art. 105 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda,

SI ANNULLA

ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990, il provvedimento di autorizzazione di subappalto per l'esecuzione di lavori di posa di armature metalliche, in favore del Consorzio Betan, C.F./P.IVA 03008530358, con sede legale a Rolo (RE) in Via Campogrande n. 40, costituitosi ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 L. n. 241/1990 e dell'art. 105 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016.

Reggio Emilia, lì 15/12/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma